

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 855/2010 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1631/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Nell'ottobre 2005, con il regolamento (CE) n. 1631/2005⁽²⁾ («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). I dazi variavano da 7,3 % a 42,6 %.

2. Domanda di riesame

- (2) Nel 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda, vertente unicamente sull'esame del dumping, è stata presentata da un produttore esportatore cinese, Heze Huayi Chemical Co., Ltd («Heze» oppure «il richiedente»). L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al richiedente è pari al 14,1 %.
- (3) Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base delle misure istituite sono mutate

e che il mutamento intervenuto è di natura permanente. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere la misura al livello attuale per eliminare il dumping.

- (4) In particolare, la domanda si basava sull'argomentazione che il costo unitario del TCCA del richiedente era diminuito significativamente dall'inchiesta iniziale poiché il richiedente:

— produce la principale materia prima necessaria per fabbricare il prodotto in esame; e

— ha aumentato la propria capacità di produzione.

3. Apertura di un riesame

- (5) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio, il 2 luglio 2009 la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta⁽³⁾ a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vertente unicamente sull'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

4. Prodotto in esame e prodotto simile

- (6) Il prodotto in esame è lo stesso prodotto descritto nel regolamento iniziale, l'acido tricloroisocianurico e i suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (INN), originario della RPC («prodotto in esame») e attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20.
- (7) Il prodotto fabbricato e venduto sul mercato nazionale cinese e quello esportato nell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 150 del 2.7.2009, pag. 14 («avviso di apertura»).

